

**Comunicazione relativa alla richiesta di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori presentata dalla Mongolia**

(2004/C 243/02)

La Mongolia ha chiesto alla Commissione di poter beneficiare, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 <sup>(1)</sup>, del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Tale regime speciale di incentivazione offre preferenze tariffarie supplementari ai paesi che applicano concretamente le norme delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di lavoro forzato, libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva, non discriminazione in materia di impiego e professioni ed effettiva abolizione del lavoro minorile.

Le condizioni e le modalità relative alle richieste di concessione dei regimi speciali di incentivazione sono definite nel titolo III del regolamento (CE) n. 2501/2001.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la richiesta deve contenere informazioni esaurienti riguardanti:

- la legislazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,
- tutti i settori in cui detta legislazione non è applicata.

La Mongolia ha fornito alla Commissione informazioni su quanto precede.

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata potrà inviare eventuali osservazioni in merito alla richiesta in oggetto, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Unità C.1  
CHAR 9/32  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 92 90

---

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.